

# Facciamo il punto

*Settembre 2021*



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di settembre 2021 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di ottobre 2021 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro.

### ***Deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare***

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 589 del 15 settembre 2021, ha precisato che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57 euro, anche se versati esclusivamente dal datore di lavoro e in assenza di contribuzione da parte del lavoratore.

L'Agenzia ritiene infatti che l'espressione contenuta nel quarto comma dell'articolo 8, del D.Lgs. 252/2005, ovvero "somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro", deve essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti del rapporto di lavoro, in linea con la finalità della norma che intende favorire il ricorso alla previdenza complementare in assoluta libertà di scelta circa la forma previdenziale e l'ammontare del contributo da versare.

### ***Retribuzioni convenzionali per distaccati all'estero che fanno smart working in Italia***

Se, per effetto di lavoro da remoto svolto in Italia da parte di un lavoratore originariamente distaccato all'estero, non viene rispettato il requisito di permanenza all'estero per almeno 183 giorni nell'arco di dodici mesi, non è applicabile il regime delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 51, comma 8-bis del Tuir.

Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 590 del 15 settembre 2021, ricordando che per

l'effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all'estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi; diversamente, lo svolgimento in Italia dell'attività lavorativa in smart working comporta la presenza fisica della dipendente nel nostro Paese e, conseguentemente, non rientra nel computo dei 183 giorni necessari.

### ***Lavoro in smart working per azienda estera e regime degli impatriati***

Nella Risposta all'istanza di interpello n. 596 del 16 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il lavoratore che trasferisce la residenza fiscale in Italia può beneficiare del regime degli impatriati pur rimanendo alle dipendenze di un'azienda estera, lavorando in smart working dall'Italia. L'articolo 16, D.Lgs. 147/2015 dopo le modifiche introdotte dal 2019, infatti, non richiede più che il datore di lavoro sia residente in Italia, ma solamente che l'attività lavorativa sia svolta sul territorio italiano.

L'interpello trattava il caso di un contribuente che dal 1° maggio 2021 intende trasferirsi in Italia con il nucleo familiare per continuare a svolgere l'attività lavorativa alle dipendenze di un'azienda statunitense in modalità smart working, avendo stipulato un accordo con il datore di lavoro per lavorare a distanza dall'Italia come dipendente per un periodo di almeno due anni.

### **Escluso il regime degli impatriati per lo smart working all'estero**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta all'interpello n. 621 del 23 settembre 2021, che il lavoratore che lavora in smart working dall'estero (nel caso specifico, in Olanda) non può beneficiare del regime degli impatriati poiché manca il requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa prevalentemente in Italia. L'agevolazione si applica infatti solamente ai redditi prodotti in Italia e, a tal riguardo, nella particolare ipotesi di svolgimento del lavoro da remoto, per "luogo di prestazione" dell'attività lavorativa, deve intendersi il luogo dove il lavoratore dipendente è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.

### **Tassazione del reddito da smart working in Italia per emergenza Covid**

Per le stesse ragioni considerate nell'interpello descritto al punto precedente, l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 626 del 27 settembre 2021 ha definitivamente chiarito che il reddito di lavoro dipendente prodotto da un soggetto fiscalmente residente all'estero che ha lavorato da remoto in Italia, anche se a causa dell'emergenza Covid-19, è sottoposto alla tassazione concorrente dello Stato di residenza del contribuente (Lussemburgo in questo caso) e dell'Italia, quando il soggiorno si protrae per almeno 183 giorni nel corso del periodo d'imposta.

La conseguente doppia imposizione sarà risolta ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra i due Stati, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del lavoratore dipendente.

### **Denuncia di infortunio**

Con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, l'Inail fornisce chiarimenti sul regime

sanzionatorio in materia di denuncia di infortunio.

Innanzitutto ricorda che il datore di lavoro deve presentare all'Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Il termine di due giorni per presentare la denuncia decorre dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all'Inail. Se si tratta di giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo seguente, mentre il sabato è considerato normale giorno lavorativo.

Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 l'obbligo di denuncia presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l'evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell'Inps; pertanto, il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l'astensione dal lavoro è riconducibile al contagio.

La sanzione per omessa denuncia è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro e si applica l'istituto della diffida con il pagamento di una somma pari all'importo della sanzione minima.

È altresì ammesso il pagamento entro sessanta giorni di una sanzione pari al doppio del minimo edittale e quindi pari a 2.580 euro.

### **Contrattazione collettiva e contratto a termine a causale**

La norma, introdotta dall'articolo 41-bis del D.L. 73/2021 che demanda alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale la possibilità di individuare ulteriori causali che consentano

la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali; si richiede, tuttavia, che tali esigenze siano specifiche e individuino ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche (ad esempio ragioni "di carattere tecnico, produttivo, organizzativo") che necessitino di ulteriori declinazioni all'interno del contratto individuale.

Inoltre il termine del 30 settembre 2022 concerne unicamente la possibilità di stipulare contratti a termine per ragioni individuate dalla contrattazione collettiva della durata superiore a 12 mesi fin dalla stipula. Le regole in materia di rinnovi e proroghe, invece, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.

Questi chiarimenti sono stati resi dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 1363 del 14 settembre 2021.

### **Tutela di malattia per i lavoratori dello spettacolo**

In occasione delle novità introdotte dall'articolo 66 del D.L. n. 73/2021, con la circolare n. 132 del 10 settembre 2021 l'Inps effettua una ricognizione delle regole relative alle tutele in caso di malattia per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (ex Enpals).

Innanzitutto, si ribadisce che, in linea con la particolare natura del settore dello spettacolo, l'assicurazione di malattia viene riconosciuta a tutti i lavoratori, con le sole eccezioni espressamente previste (lavoratori autonomi esercenti attività musicali, lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche, lavoratori dello spettacolo dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici), indipendentemente dalla tipologia del

rapporto di lavoro e dal settore di inquadramento del datore di lavoro, risultando quindi compresi anche i soggetti che svolgono la loro attività senza vincolo di subordinazione.

I lavoratori hanno diritto all'indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso: prima dell'ultima modifica legislativa, erano necessari almeno cento contributi giornalieri.

È stato, inoltre, ridotto da 100 a 40 il numero delle prestazioni giornaliere da considerare ai fini del calcolo della misura dell'indennità da corrispondere al lavoratore ed aumentato da 67,14 euro a 100 euro il massimale di retribuzione giornaliera da considerare.

### **Contributo di licenziamento**

Nella circolare n. 137 del 17 settembre 2021 l'Inps ha offerto chiarimenti in merito alla determinazione del contributo di licenziamento.

Si ricorda che il contributo è pari al 41% del massimale mensile Naspi (e non il primo tetto di retribuzione per il calcolo dell'indennità come indicato nei precedenti documenti di prassi) per ogni dodici mesi di durata del rapporto di lavoro e per i periodi di lavoro inferiori all'anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; inoltre l'importo dello stesso è svincolato dalla misura dell'indennità che percepirà il lavoratore disoccupato e non varia in base alla tipologia di lavoro part-time o full-time.

In caso di licenziamento collettivo, se l'eccedenza di personale non è stata oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.

L'Inps precisa che nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro durante il cosiddetto blocco dei licenziamenti per adesione del lavoratore all'accordo collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali (che dà diritto alla percezione della Naspi), il contributo di licenziamento è pari al 41% anche qualora si verifichi la contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono alla citata fattispecie di accordo.

### **Decontribuzione per il settore turismo, commercio e cultura**

L'Inps ha pubblicato la circolare n. 140 del 21 settembre 2021 con cui fornisce i primi chiarimenti in merito alla decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo introdotta dall'articolo 43 del D.L. 73/2021.

L'agevolazione deve essere fruita entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Viene specificato che l'appartenenza dei datori di lavoro (identificati sulla base della matricola Inps) ai settori beneficiari dello sgravio contributivo debba essere verificata sulla base del codice Ateco e che possono accedervi anche nelle ipotesi in cui abbiano fatto ricorso a trattamenti di integrazione salariale con causali differenti da quelle legate all'emergenza da Covid-19.

Per determinare l'importo dell'esonero occorre fare riferimento alla contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citati, nei limiti dei contributi a carico del datore di lavoro dovuti (e sgravabili) nelle mensilità in cui ci si avvale dello sgravio.

L'esonero è cumulabile con eventuali altri esoneri, sia di tipo contributivo che economico, previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a

condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi, qualora sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

Pertanto, a titolo esemplificativo, la decontribuzione turismo non è cumulabile con l'incentivo IoLavoro, con l'esonero strutturale per l'occupazione giovanile e con lo sgravio collegato al contratto di rioccupazione, mentre risulta compatibile con l'esonero per l'assunzione di over 50 disoccupati, con l'incentivo all'assunzione di beneficiari di Naspi, con lo sgravio per l'assunzione in sostituzione di lavoratori in congedo.

La cumulabilità tra gli esoneri deve sempre avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine cronologico, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta".

### **Assegno ordinario del Fondo di solidarietà per le attività professionali**

Con il messaggio n. 3240 del 28 settembre 2021 l'Inps annuncia l'operatività della procedura per l'invio delle domande di assegno ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.

Le domande devono essere presentate non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa: poiché il Fondo è diventato operativo il 20 maggio 2021, le prestazioni potranno essere erogate per eventi verificatisi a partire dal 5 maggio 2021. In fase di prima applicazione, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio e la data di pubblicazione del messaggio è neutralizzato e quindi i 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario decorrono dal 28 settembre 2021: la scadenza è quindi il 13 ottobre 2021.

Sempre a partire dal 28 settembre 2021 anche le domande di assegno ordinario con causale Covid-19 (che transitoriamente erano ancora inviate al Fis come previsto dalle circolari Inps n. 28/2021 e n. 72/2021) dovranno essere indirizzate esclusivamente al Fondo di solidarietà per le attività professionali.

## **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA**

### **Autotrasporto merci e logistica Fai – Accordo 18 maggio 2021**

Con la retribuzione del mese di ottobre 2021 viene erogata ai lavoratori in servizio alla data dell'accordo 18 maggio 2021 la seconda delle tre tranches pari a 50 euro dell'una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale.

L'una tantum non è utile ai fini degli istituti contrattuali, né del TFR e deve essere proporzionalmente ridotta in caso di part-time.

Entra inoltre in vigore il primo dei quattro aumenti annuali dei minimi tabellari.

<b>Nuovi livelli</b>	<b>Qualifiche</b>	<b>Aumento</b>	<b>Minimo</b>	<b>Indennità di funzione</b>	<b>Totale</b>
<b>Q</b>	Quadri (Fisso)	19,19	2.265,86	51,65	2.317,51
<b>1</b>	Impiegati tecnici e amministrativi (fisso)	18,07	2.127,87		2.127,87
<b>2</b>	Impiegati di concetto (fisso)	16,59	1.954,81		1.954,81
<b>3S</b>	Impiegati di concetto - Operai altamente specializzati (fisso)	15,00	1.765,37		1.765,37
<b>C3</b>	Personale viaggiante	15,06	1.765,84		1.765,84
<b>B3</b>	Personale viaggiante	15,00	1.765,37		1.765,37
<b>A3</b>	Personale Viaggiante	14,94	1.764,90		1.764,90
<b>3</b>	Impiegati d'ordine – operai specializz. (fisso)	14,55	1.718,06		1.718,06
<b>F2</b>	Personale Viaggiante	14,61	1.718,55		1.718,55
<b>E2</b>	Personale Viaggiante	14,55	1.718,08		1.718,08
<b>D2</b>	Personale Viaggiante	14,49	1.717,62		1.717,62

<b>4</b>	Impiegati d'ordine – operai specializz.(fisso)	13,86	1.634,10		1.634,10
<b>H1</b>	Personale Viaggiante	14,04	1.664,96		1.664,96
<b>G1</b>	Personale Viaggiante	13,98	1.658,27		1.658,27
<b>4J*</b>	Operai qualificati (fisso)	13,52	1.591,45		1.591,45
<b>5</b>	Operai comuni – operai qualificati (fisso)	13,18	1.558,15		1.558,15
<b>6</b>	Manovali comuni, fattorini, addetti alle pulizie, guardiani (fisso)	12,39	1.456,12		1.456,12
<b>6J*</b>	Addetti movimentazione merci (fisso)	11,36	1.339,53		1.339,53
<b>I4</b>	Addetti attività di logistica distributiva	12,41	1.460,09		1.460,09
<b>I4</b>	Addetti attività di logistica distributiva	13,08	1.539,71		1.539,71
<b>L4</b>	Addetti attività di logistica distributiva	12,41	1.460,09		1.460,09
<b>L4</b>	Addetti attività di logistica distributiva	13,08	1.539,71		1.539,71
<b>L4</b>	Addetti attività di logistica distributiva	13,42	1.579,55		1.579,55

### **Agenzie immobiliari – Ccnl del 7 giugno 2021**

Dal 1° ottobre 2021 decorre il primo dei quattro aumenti dei minimi tabellari conseguenti al rinnovo contrattuale; i successivi saranno il 01/10/2022, 01/02/2023, 01/11/2023.

<b>Livello</b>	<b>Aumento</b>	<b>Minimo</b>	<b>Indennità di funzione</b>	<b>Totale</b>
<b>Q</b>	22,42	2.403,04	250,00	2.653,04
<b>1</b>	20,69	2.217,91	---	2.217,91
<b>2</b>	18,56	1.989,43	---	1.989,43
<b>3</b>	16,58	1.776,76	---	1.776,76
<b>4</b>	15,00	1.607,68	---	1.607,68
<b>5</b>	14,03	1.503,20	---	1.503,20
<b>6</b>	13,09	1.403,24	---	1.403,24

### **Carta aziende industriali - Accordo del 28 luglio 2021**

A tutti i lavoratori in forza e con anzianità aziendale di almeno 3 mesi alla data di corresponsione, spetta nel mese di ottobre 2021, previo scioglimento positivo della riserva sul rinnovo da parte delle organizzazioni sindacali, un importo forfettario pari a 150 euro non riparametrabili, comprensivo dei riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, legali o contrattuali ed è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

### **Dirigenti aziende terziario - Accordo del 16 giugno 2021**

Dal 1° ottobre 2021 la contribuzione trimestrale al Fondo Mario Besusso (FASDAC) è elevata al 5,51% a carico azienda per ciascun dirigente in servizio.

Dal 1° ottobre 2021 il contributo al Centro di Formazione Management del Terziario viene elevato a 290 euro a carico azienda e a 130 euro a carico dirigente e continuerà ad essere versato, in via transitoria, al Fondo Mario Negri.

Dal 1° ottobre 2021 la contribuzione all'associazione Antonio Pastore è fissata in 4.296,45 euro in ragione d'anno a carico del datore di lavoro.

Dal 1° ottobre 2021 l'aliquota del contributo ordinario per il Fondo Mario Negri a carico del datore di lavoro è elevato al 12,86% e l'aliquota del contributo integrativo al 2,31%, ferma restando la retribuzione convenzionale annua di riferimento pari a 59.224,54 euro.

### **Dirigenti aziende alberghiere - Accordo 30 luglio 2021**

Dal 1° ottobre 2021 il contributo a carico dell'azienda per ciascun dirigente in servizio al Fondo Mario Besusso (FASDAC) è aumentato al 5,51%.

Dal 1° ottobre 2021 il contributo al Centro di Formazione Management del Terziario viene elevato a 290 euro a carico azienda e a 130 euro a carico dirigente e continuerà ad essere versato, in via transitoria, al Fondo Mario Negri.

Dal 1° ottobre 2021 il contributo ordinario a carico azienda al fondo Mario Negri è elevato al 12,86% della retribuzione convenzionale.

Dal 1° ottobre 2021 la contribuzione a carico del datore di lavoro per il Fondo Antonio Pastore è fissata in 3.986,56 euro in ragione d'anno e la contribuzione a carico dirigente è pari a 774,72 euro in ragione d'anno.

### **Lavoro domestico - Accordi del 8 settembre 2020 e 28 settembre 2020**

Dal 1° ottobre 2021 ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità UNI 11766/2019 spetta, decorsi 12 mesi dalla decorrenza del Ccnl 8 settembre 2020 e fino alla scadenza della norma tecnica, un'indennità di 8 euro mensili per il livello B e di 10 euro mensili per i livelli BS e CS, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi; per i lavoratori conviventi di livello DS l'indennità è assorbita dall'indennità di funzione.

### **Metalmeccanica - Piccola e media industria - Confapi - Accordo del 26 maggio 2021**

Con decorrenza 1° ottobre 2021, i lavoratori di 1° categoria che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica, saranno inquadrati nella 2° categoria.

I lavoratori assunti nella 1° categoria nel periodo 1° giugno 2021-30 settembre 2021 saranno inquadrati nella 2° categoria con decorrenza 1° ottobre 2021.

### **Metalmecanici Industria – Ccnl 5 febbraio 2021**

Entro il 15 ottobre 2021 le aziende potranno effettuare la registrazione all'associazione MetApprendo costituita in attuazione del Ccnl 5 febbraio per erogare servizi per la formazione dei dipendenti. È previsto il versamento di un contributo una tantum, pari a 1,50 euro per dipendente da calcolare sul personale in forza al 31 dicembre 2020.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40  
20136 - Milano  
T +39 02.855010.1  
F +39 02.855010.36

SEDE DI ROMA

Via del Corso, 101  
00186 - Roma  
T +39 06.3209029.1  
F +39 06.3209029.2

[info@gesam.eu](mailto:info@gesam.eu)